

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ATTIVITÀ

Art. 1) E' costituita un'Associazione denominata "CLUB AUTO MOTO D'EPOCA SANT'AGATA DE' GOTI C.A.M.E.S.A.", in avanti denominata semplicemente C.A.M.E.S.A.

Il C.A.M.E.S.A. potrà essere federato all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e/o ad altre associazioni o enti paritetici con analogo scopo sociale. Il C.A.M.E.S.A. ha sede in Sant'Agata de' Goti (BN) in Via Roma, 96.

Art. 2) Il C.A.M.E.S.A. avrà durata fino al 31/12/2108, fatti salvi a termine di legge e del presente Statuto sia eventuali proroghe che lo scioglimento anticipato.

Art. 3) Il C.A.M.E.S.A. non ha finalità di lucro, è apartitico, apolitico, aconfessionale e nello svolgimento delle proprie attività intende uniformarsi a principi di democraticità della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative.

Scopi del C.A.M.E.S.A. sono la promozione e la valorizzazione storica e culturale dei veicoli d'epoca e di interesse storico - collezionistico ovunque esistenti, la loro tutela e salvaguardia, la promozione dello scambio di informazioni e contatti fra i soci ed i collezionisti italiani e stranieri anche mediante incontri, convegni, raduni, mostre e manifestazioni in genere.

Il C.A.M.E.S.A. nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento della propria attività statutaria; potrà partecipare ad altre associazioni o enti con oggetto analogo o affine al proprio.

Il C.A.M.E.S.A., nell'ambito dello scopo sociale e con carattere di occasionalità, potrà fra l'altro:

- a) promuovere, favorire e sviluppare la conservazione ed il restauro di veicoli d'epoca;
- b) organizzare raduni, gite sociali o manifestazioni che possano prevedere la partecipazione, oltre che dei Soci, anche di equipaggi associati ad altri Club;
- e) organizzare incontri e convegni aventi come tema il mondo dei veicoli d'epoca;
- d) partecipare direttamente o indirettamente attraverso i propri associati a tutte quelle iniziative che riguardano i veicoli storici;
- e) fornire ai propri Soci assistenza e informazione sulle normative e sulle Leggi che regolano la conservazione e la circolazione di veicoli storici.

Potrà inoltre, sempre con carattere di occasionalità e comunque nel rispetto dello scopo sociale, svolgere marginali attività commerciali.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria il C.A.M.E.S.A. potrà estendere l'attività ad altri settori d'intervento affini quelli previsti dall'oggetto sociale e compatibili con le proprie finalità.

Art. 4) Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche, le Associazioni o Enti che accettino lo Statuto del C.A.M.E.S.A. e ne condividano gli scopi.

I Soci si distinguono in: ORDINARI, ONORARI, SOSTENITORI.

Il titolo di Socio Ordinario può essere attribuito dal Consiglio Direttivo alle persone fisiche o giuridiche, Associazioni o Enti che ne facciano domanda e siano presentati da un Socio ordinario, Onorario o Sostenitore. I Soci Ordinari hanno potere di voto in Assemblea e partecipano attivamente alla vita del Club.

Il titolo di Socio Onorario può essere attribuito dal Consiglio Direttivo, alle persone giuridiche, Associazioni o Enti che condividano gli scopi del C.A.M.E.S.A. e conferiscano allo stesso particolare prestigio morale; non hanno potere di voto in Assemblea, possono però partecipare a raduni, manifestazioni, ecc. Il titolo di Socio Sostenitore è attribuito dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, a persone fisiche, giuridiche, Associazioni o Enti che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza al C.A.M.E.S.A., non hanno potere di voto in Assemblea, saranno comunque invitati a partecipare alla vita del Club come ospiti.

Art. 5) Le entrate del C.A.M.E.S.A. sono costituite:

- dalle quote associative annuali fissate dal consiglio;
- da contributi versati al C.A.M.E.S.A. sotto forma di erogazioni liberali per lo svolgimento dell'attività istituzionale o di attività specifiche;
- da donazioni, elargizioni di associati benemeriti; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e questa potrà essere integrata con quote suppletive.

Il Consiglio potrà anche stabilire che i nuovi associati siano tenuti al pagamento di una quota d'iscrizione oltre a quella annua, che in ogni caso non potrà essere superiore a quest'ultima.

Art. 6) La qualità di associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione;
- e) morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto ed avranno effetto dall'anno solare successivo a quello di ratifica delle stesse. Può essere espulso, con delibera del Consiglio Direttivo, l'associato che sia ritenuto responsabile di aver:

- agito con atti contrari ai fini del C.A.M.E.S.A.;
- compromesso o danneggiamento sia direttamente che indirettamente l'immagine del C.A.M.E.S.A. o degli associati.

Può essere escluso per morosità dal Consiglio Direttivo il Socio che non sia in regola con il versamento delle quote annuali, qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta inoltratagli.

Art.7) Tanto i Soci espulsi, gli esclusi e i recedenti non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

TITOLO MI

ORGANI

Art. 8) Gli organi del C.A.M.E.S.A. sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Le spese sostenute nell'esclusivo interesse del C.A.M.E.S.A. dovranno essere giustificate. Il C.A.M.E.S.A. provvedere a versare eventuali quote ad altre associazioni o enti cui si renda necessaria l'iscrizione anche a nome dei singoli Soci.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9) L'Assemblea è l'organo sovrano del C.A.M.E.S.A. ed è costituita dagli associati in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento quando:

- lo deliberi il Consiglio Direttivo;
- ne faccia richiesta il Collegio dei Probiviri;
- ne faccia richiesta almeno il 20% degli associati che presentino un ordine del giorno al Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede del C.A.M.E.S.A.

Dovrà essere in ogni caso convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la discussione e l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Per la convocazione dell'Assemblea è necessaria comunicazione da inviarsi presso il domicilio degli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Art. 10) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega almeno i tre quinti degli associati e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno, dei presenti. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.

Art.11) Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, né dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) La direzione, amministrazione e gestione del C.A.M.E.S.A. sono affidate al Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Ciascun Socio Ordinario può essere eletto quale membro del Direttivo. Il Consiglio Direttivo, che provvede a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del C.A.M.E.S.A., senza limitazioni, ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all'Assemblea e degli atti che comportino trascrizioni nei pubblici registri, esclusi quelli attinenti a veicoli, per i quali è necessaria la delibera dell'Assemblea.

Art.13) il Consiglio è composto da nove membri nominati dall'Assemblea, dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui nel suddetto termine venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla rinomina di un nuovo Consigliere sempre tra i Soci Ordinari del C.A.M.E.S.A.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Art. 14) Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richiedano almeno due Consiglieri. Per la sua convocazione occorre la comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera, fax, e-mail a tutti i membri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Arti 5) Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta e sono valide qualora alle riunioni partecipi la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per delega.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea, i quali dirimono le questioni fra Soci, fra Soci e C.A.M.E.S.A. e qualsiasi controversia o divergenza dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Statuto, con i criteri di amichevole compositore. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 17) Il patrimonio del C.A.M.E.S.A. è costituito da:

- a) lasciti;
- b) donazioni;
- e) beni immobili; d) quote degli associati;

l'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del preventivo.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita del C.A.M.E.S.A., salvo che questa sia imposta dalla legge.

TITOLO V

VARIE

Art. 18) In caso di scioglimento, ovvero cessazione dell'attività, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione o organismo